

DECRETO N. 1020/14

IL RETTORE

VISTO il D.M. 10 aprile 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 2 maggio 2000, n. 100 con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica istituisce la LUM "Jean Monnet" - Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea

VISTO lo Statuto generale della LUM "Jean Monnet" - Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea, approvato con D.M. 10 aprile 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 2 maggio 2000, n. 100;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 Marzo 2003 con la quale viene approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;

VISTA la legge 240/10 e il DM 47/13 che prevedono la presenza di studenti nelle commissioni paritetiche docenti-studenti di facoltà e nelle commissioni di riesame di facoltà

RITENUTO necessario integrare il DR. 1007/03 del 23 aprile 2003 con l'inclusione dell'elezione delle rappresentanze studentesche nelle commissioni previste dalla nuova normativa

Sentito il Direttore Amministrativo

VALUTATO ogni opportuno elemento

DECRETA

Il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione di cui al DR 1007/03 del 23.04.2003 viene integrato e modificato come segue.

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina, a norma della vigente legislazione e dello Statuto della LUM "Jean Monnet" - Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea, l'elezione dei rappresentanti degli studenti in numero di due al Consiglio di Amministrazione e di nr.1 unico rappresentante per facoltà nelle due commissioni paritetiche docenti-studenti e nelle due commissione di riesame.

Le elezioni sono indette biennialmente dal Rettore con decreto pubblicato all'albo del Rettorato, trenta giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Dell'indizione delle elezioni è data la più ampia e tempestiva pubblicità mediante affissione del relativo avviso in tutti gli edifici dell'Università e con ogni altro mezzo idoneo definito dall'Amministrazione.

Il decreto indica la data, il numero dei seggi per le operazioni di voto, la loro ubicazione, il loro orario di apertura e chiusura nonché le modalità di esercizio della campagna elettorale.

Art. 2

In conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 lettera l), dello Statuto d'Ateneo la rappresentanza degli studenti da eleggere nel Consiglio di Amministrazione è pari a due.

Mentre la rappresentanza studentesca nelle commissioni paritetiche docenti-studenti e nelle commissioni di riesame sarà di un unico rappresentante per facoltà per ambedue le commissioni.

Art. 3

Sono elettori, per il Consiglio di Amministrazione, tutti gli studenti che sono regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, Master di I livello e II livello, scuola di specializzazione e dottorati di ricerca della LUM "Jean Monnet" - Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea, per l'Anno Accademico specificato nel bando.

Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, tutti gli studenti di cui al comma precedente che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti non oltre il secondo anno fuori corso.

Sono elettori, per le commissioni paritetiche docenti-studenti e per le commissioni di riesame di facoltà, tutti gli studenti che sono regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico nelle facoltà per la quale si elegge il rappresentante nelle suddette commissioni, della LUM "Jean Monnet" - Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea, per l'Anno Accademico specificato nel bando.

Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, tutti gli studenti di cui al comma precedente che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti non oltre il secondo anno fuori corso.

Sono in ogni caso esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti che, alla data delle elezioni, siano già laureati o trasferiti presso altre Università.

Gli studenti eletti durano in carica un biennio e decadono dalla carica di rappresentanti dal giorno successivo a quello in cui abbiano perduto, per effetto del conseguimento del titolo di studio, del trasferimento o di una qualsiasi altra causa, la qualità di studente della LUM "Jean Monnet" - Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea.

La sospensione per motivi disciplinari sospende l'esercizio dei diritti connessi alla carica per il periodo corrispondente.

In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni e di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione dello eletto, mediante surroga con altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze della rispettiva lista di provenienza. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 4

Almeno dieci giorni prima dell'indizione delle elezioni, con decreto rettorale, viene costituito un Ufficio Elettorale Centrale composto dal Direttore amministrativo o da un suo delegato, con funzioni di presidente, e da due funzionari dell'Amministrazione universitaria, designati dal Rettore.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione universitaria.

La Commissione esplica le funzioni alla stessa demandate dal presente Regolamento e provvede in genere a quanto occorre per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.

Entro quindici giorni dalla data del decreto rettorale che indice le elezioni, la Commissione elettorale cura la pubblicazione degli elenchi degli elettori completi di generalità, facoltà o scuola di specializzazione o dottorato di ricerca di appartenenza.

Entro le ore 12 del quinto giorno dalla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono richiedere, con ricorso motivato, integrazioni e rettifiche.

Sul ricorso decide la Commissione Elettorale Centrale con provvedimento definitivo entro 48 ore.

Art. 5

La Commissione elettorale determina l'ubicazione ed il numero dei seggi, fissa i criteri di assegnazione degli elettori presso ciascuno di essi, e l'orario di inizio e di chiusura delle operazioni di voto.

Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da almeno due e non più di quattro scrutatori.

I Presidenti e gli scrutatori dei seggi sono nominati dieci giorni prima della data fissata per le elezioni con decreto rettorale, su proposta della Commissione Elettorale Centrale, scelti tra i Professori, Ricercatori e personale non docente dell'Università.

Ogni Presidente provvede alla nomina del Segretario del seggio, scegliendolo tra gli scrutatori.

Gli scrutatori, vengono assegnati ai vari seggi in numero proporzionale a quello degli elettori iscritti presso ciascun seggio.

Ogni seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il Presidente, lo Scrutatore o il Segretario.

Art. 6

Le liste dei candidati, devono essere depositate al protocollo entro le ore 12 del quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni.

L'ufficio, protocollata la lista con l'indicazione dell'ora di deposito, provvederà alla consegna immediata all'ufficio elettorale

Ove per le elezioni siano fissati due o più giorni consecutivi, il termine di cui sopra è calcolato a retrodatare dal primo giorno.

All'interno della lista i candidati sono indicati con nome, cognome, luogo e data di nascita, facoltà di appartenenza, numero di matricola, residenza e recapito e contrassegnati con numeri arabi progressivi.

I candidati elencati in ciascuna lista non possono superare il numero di sei.

Unitamente alla lista devono essere presentati i seguenti documenti:

a) dichiarazione, anche collettiva, di accettazione della candidatura sottoscritta dai candidati;

b) dichiarazione di presentazione della lista, sottoscritta con firma autenticata da uno dei presentatori, da un numero di studenti, che godono dell'elettorato attivo non inferiore a 50 per l'elezione dei rappresentanti per il Consiglio di Amministrazione dell'Università.

I presentatori delle liste debbono indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, facoltà di appartenenza, anno di corso e numero di matricola.

c) un modello di contrassegno, anche figurato, racchiuso in un cerchio di diametro non inferiore a cm.5, anche in formato digitale.

Non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione ovvero riproducenti simboli o scritte vietate dalla legge penale.

Eventuali sigle debbono essere accompagnate dalla dicitura per esteso.

Il primo firmatario della dichiarazione di presentazione della lista sarà considerato responsabile di lista e avrà la facoltà di designare i rappresentanti della stessa, in ragione di uno per ogni seggio elettorale.

I rappresentanti di lista devono presentarsi al Presidente del Seggio, nel primo giorno di elezione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Egli è altresì responsabile della veridicità delle dichiarazioni di cui ai punti a) e b) nonché consapevole delle conseguenze penali e amministrative cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente e la sua firma deve essere autenticata dal Sindaco o dal Segretario comunale o da un notaio o da un funzionario dell'Amministrazione.

Art. 7

La Commissione elettorale, entro 72 ore dalla scadenza del termine per il deposito delle liste, esamina la documentazione prodotta, sentendo ove occorra il responsabile della lista di volta in volta esaminata. In caso di riscontrata irregolarità, la Commissione, limitatamente agli adempimenti di cui alla lettera c) dell'art. 6 del presente Regolamento può assegnare al responsabile di lista interessato un termine di 24 ore per la regolarizzazione della documentazione.

L'elenco delle candidature presentate, con l'indicazione del cognome, del nome, della Facoltà, del Corso di Studio di appartenenza e del numero di matricola di ciascun candidato, viene reso pubblico anche con affissione nelle sedi delle Facoltà e del Rettorato entro dieci giorni dalla data delle elezioni ed affisso presso i seggi elettorali.

La propaganda elettorale deve essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione e senza recare intralcio all'attività didattica.

Essa è vietata dal giorno precedente quello di inizio delle operazioni di votazione.

Art. 8

Possono accedere ai seggi elettorali gli studenti iscritti nei rispettivi elenchi degli elettori per compiere le operazioni di voto e i rappresentanti di lista. Hanno inoltre libero accesso ai seggi elettorali i membri della Commissione Elettorale Centrale.

Art. 9

La costituzione del seggio elettorale deve avvenire almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.

Una volta costituito il seggio elettorale il Presidente procede alla autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo del seggio e la propria firma o sigla e controllandone il numero di cui farà menzione nel verbale.

Procede quindi al controllo delle urne destinate al seggio, sigillandone il coperchio in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore per l'introduzione delle schede votate.

Il Presidente, all'ora indicata, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione negli appositi elenchi.

Art. 10

Nell'aula del seggio gli elettori possono accedere solo per votare e trattenersi solo il tempo strettamente necessario.

Nell'aula devono essere affissi le liste dei candidati ed un manifesto riprodotto il contenuto delle disposizioni che disciplinano l'esercizio del voto.

Art. 11

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano il proprio libretto universitario, ovvero, in mancanza, la carta di identità o documento equivalente.

Art. 12

Il Presidente del seggio elettorale cura, anche a mezzo di uno scrutatore, l'identificazione dell'elettore, annotando gli estremi del documento di riconoscimento esibito nell'apposita colonna dell'elenco degli elettori.

Il Presidente consegna quindi all'elettore una scheda per ciascuna elezione, prelevandola da quelle autenticate ai sensi dell'art. 9, ed una matita copiativa.

Art. 13

Il voto di lista è espresso tracciando, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze non può essere superiore ad una.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate al centro della scheda, il nome ed il cognome oppure il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata.

In caso di omonimia di cognomi tra i candidati della stessa lista occorre scrivere il nome ed il cognome.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

La scheda contenente un numero di preferenze maggiore di quello consentito, deve ritenersi nulla.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze espresse per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso una preferenza per un candidato della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato preferito.

Sono nulle le schede nelle quali il voto di lista o le preferenze non risultino segnati con la matita copiativa.

Sono nulle le schede che presentano segni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.

Art. 14

Dopo aver esercitato in segreto, in apposita cabina, il diritto di voto, l'elettore deve piegare le schede e restituirle al Presidente unitamente alla matita copiativa.

Il Presidente depone le schede nelle urne attraverso l'apposita feritoia.

Art. 15

Al termine della prima giornata di votazione il Presidente provvede a sigillare, con strisce di carta gommata, la feritoia delle urne apponendo sulle stesse la propria firma ed il timbro del seggio; provvede inoltre al conteggio delle schede autenticate rimaste non utilizzate, ed alla annotazione nel verbale di tali operazioni.

Indi forma dei plichi sigillati contenenti rispettivamente gli elenchi degli elettori iscritti al seggio, il verbale e le schede autenticate non utilizzate ed infine il timbro del seggio ed il materiale di cancelleria assegnato al seggio medesimo.

Art. 16

Le urne contenenti le schede sono conservate presso ciascun seggio.

Art. 17

Nella seconda giornata, all'ora stabilita dalla Commissione elettorale, il Presidente di ciascun seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori ancora presenti in aula:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero dei votanti risultante dagli elenchi degli elettori e dagli eventuali elenchi aggiuntivi;
- c) compie infine tutte le operazioni previste dall'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 18

Tutti i seggi elettorali iniziano lo spoglio delle schede, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Lo spoglio è pubblico.

Art. 19

All'ora stabilita da parte della Commissione, il Presidente di ciascun seggio, rimossi i sigilli alle urne, dà inizio allo spoglio delle schede per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Il Presidente, coadiuvato dai membri del seggio, estrae ad una ad una le schede dall'urna spiegandole di volta in volta e proclamando ad alta voce il contrassegno della lista che risulta votata, nonché le preferenze espresse, mettendo poi le schede assieme a quelle già esaminate e recanti lo stesso voto di lista.

Gli scrutatori annotano separatamente sugli appositi tabulati ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato.

In caso di contestazione sulla validità di una scheda, sollevata da una o più componenti il seggio o da un rappresentante di lista, il Presidente decide sull'assegnazione o sulla nullità del voto.

Art. 21

Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira i tabulati e prende nota nel verbale dei voti conseguiti da ciascuna lista e delle preferenze ottenute da ciascun candidato.

Provvede quindi a raggruppare in plichi separati le schede recanti lo stesso voto di lista, sigillandoli.

Analogamente si provvede allo spoglio delle schede contenute nelle altre urne.

I plichi contenenti gli elenchi degli elettori, le schede non utilizzate, le schede contestate, il materiale di cancelleria, il timbro del seggio ed il verbale, a cura del Presidente di ciascun seggio, sono consegnati, entro il più breve tempo possibile, all'Ufficio Elettorale Centrale.

Art. 22

L'Ufficio Elettorale Centrale, dopo aver provveduto al conteggio dei voti complessivi conseguiti da ciascuna lista, nonché delle preferenze ottenute da ciascun candidato, procede all'assegnazione dei seggi.

Art. 23

Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.

Art. 24

La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

Art. 25

L'Ufficio elettorale di coordinamento procede a le seguenti operazioni:

- a) divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, ecc. fino al numero dei rappresentanti da eleggere;
- b) sceglie, tra i quozienti così ottenuti per tutte le liste, i quozienti più alti, disponendoli in graduatoria decrescente, in numero corrispondente a quello di cui alla lettera precedente;
- c) assegna a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest' ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo l'ordine dei quozienti.

Art. 26

Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio Elettorale Centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.

Art. 27

Durante le operazioni di assegnazione dei seggi hanno libero accesso all'Ufficio Elettorale Centrale i presentatori di lista.

Art. 28

Delle operazioni di assegnazione dei seggi e della proclamazione degli eletti, l'Ufficio Elettorale Centrale redige apposito verbale e ne cura la trasmissione all'Amministrazione universitaria unitamente a tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.

Art. 29

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, da parte di qualsiasi elettore, entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati.

Il ricorso deve essere depositato presso l'ufficio protocollo dell'Università che provvederà all'immediato inoltrare all'ufficio elettorale. Sul ricorso decide la Commissione elettorale.

La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La sua decisione è definitiva. Il Segretario della Commissione non partecipa alla votazione.

Il verbale conclusivo della Commissione Elettorale Centrale deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti di cui all'art. 28, le correzioni integrative decise dalla Commissione Elettorale Centrale in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta, il verbale è trasmesso, a cura del Segretario della Commissione, all'Amministrazione Universitaria.

Art. 30

Il Rettore, accertata la regolarità degli atti, annuncia l'esito delle votazioni e procede alla proclamazione degli eletti.

Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano quanto ad iscrizione universitaria, a parità di anzianità di iscrizione il più anziano di età.

Art. 31

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, relativamente alle modalità e operazioni di voto, le disposizioni in vigore per le elezioni nei Consigli Comunali in quanto possibile.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua emanazione.

Casamassima, 3 novembre 2014

IL RETTORE

Emanuele Degennaro